Rating di legalità - Comunicazione ai sensi dell'art. 6 del D.M. 20 febbraio 2014 n. 17

Il Ministero dell'Economia e Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno emanato in data 20 febbraio 2014 il decreto n.57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.81 del 7 aprile 2014, intitolato "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art.5-ter, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n.27."

Specificamente gli articolo 4 e 5 del decreto ministeriale sopra indicato prevedono che le banche tengano in considerazione il rating di legalità nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti. Pertanto le Banche prevedono procedure interne per disciplinare l'utilizzo del rating di legalità e i suoi riflessi su tempi e sui costi delle istruttorie. Tengono altresì in considerazione il suddetto rating tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa, nonché nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, qualora ne riscontrino la rilevanza rispetto all'andamento del rapporto creditizio.

L'impresa che chiede il finanziamento comunica di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità e si impegna a comunicare alla banca l'eventuale revoca o sospensione del rating intervenuta tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione.

Le banche, nei casi in cui abbiano tenuto conto del rating di legalità nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione del credito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, verificano, in sede di monitoraggio del credito, la persistenza del rating di legalità e del punteggio di rating attribuito all'impresa ai fini dell'eventuale revisione delle suddette condizioni economiche.

Ai sensi dell'art. 6 del DM le banche trasmettono annualmente alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile, una dettagliata relazione sui casi in cui il rating di legalità non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto previsto all'articolo 4, illustrandone le ragioni sottostanti. Della suddetta relazione ciascuna banca fornisce adeguata pubblicità attraverso il proprio sito internet.

Procedure interne

Al fine di tener conto di tale requisito, la Bcc del Friuli Centrale – Società Cooperativa ha implementato la Pratica di fido con apposita unità informativa che contiene le informazioni che devono essere censite come richiesto dalla normativa, quali

- i dati del rating di legalità dell'impresa oggetto della domanda, se presente,
- gli indicatori che memorizzino se sono stati ridotti i tempi di istruttoria in base al valore del rating, se sono stati applicati dei costi di istruttoria agevolati, se sono state concesse delle condizioni favorevoli in base al valore del rating
- di commenti per memorizzare le informazioni aggiuntive sulla concessione di condizioni favorevoli, sulla dichiarazione, sulla delibera.

ed il personale è stato formato della riunione del 22.02.2016.

Dati statistici

Nel corso del 2015 solo un'impresa munita di rating di legalità ha inoltrato alla banca domanda di finanziamento che è stata accolta con delibera Cda del 08.06.2015

Il rating di legalità ha generato benefici a favore dell'impresa Modesto srl sotto forma di migliori condizioni economiche per la concessione del finanziamento, riduzione dei tempi e dei costi di istruttoria.